



**CITTÀ DI CREMA**  
*Provincia di Cremona*

Ordinanza N. **240**  
Data di registrazione **28/10/2019**

**OGGETTO: GIORNATA ECOLOGICA SENZ'AUTO 10 NOVEMBRE 2019**

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DISCIPLINA CIRCOLAZIONE STRADALE

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE

**VISTE** le comunicazioni pervenute a questo Comando di P.L. dal Servizio Ambiente del Comune di Crema (CR), concernente le modalità di svolgimento dell'iniziativa ambientale denominata "Giornata Ecologica senz'auto", che si terrà domenica 10 novembre 2019 dalle ore 07:00 alle ore 13:30;

**CONSIDERATO** come effettivamente la prospettata manifestazione sia incompatibile, per evidenti motivi finalizzati all'aspetto ecologico dell'iniziativa, con il transito veicolare, nelle zone della città dedicate a tale manifestazione e delimitate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea;

**VISTI** gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il combinato disposto degli artt. 50, 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e successive modifiche ed integrazioni e degli artt. 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui l'adozione di tutti gli atti amministrativi, anche di rilevanza esterna e pur di contenuto discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, competono ai dirigenti, ed accertati quindi i propri poteri e le proprie competenze quale Comandante del Corpo di Polizia Locale;

**VISTI** gli artt. 1 e 21 bis della Legge n.241 del 07 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

per quanto di competenza e cioè per le aree assoggettabili a regolamentazione ai sensi del D.lgs. 30.04.1992 n.285 Nuovo Codice della Strada;

***per i motivi sopra descritti e che di seguito si intendono integralmente riportati***

**ORDINA**

Giusta l'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea per lo svolgimento della manifestazione denominata "Giornata ecologica senz'auto" **nel periodo che va dalle ore 07:00 alle ore 13:30 del giorno di domenica 10 novembre 2019:**

- 1) È istituito il **divieto di transito – temporaneo** - per tutti i veicoli propulsi da motori nella zona della Città di Crema posta all'interno delle seguenti intersezioni stradali e comunque di quelle parti della Città diversamente individuate dalla necessaria segnaletica stradale temporanea, di cui peraltro si da conto nella mappa realizzata dall' Assessorato Ambiente Ecologia del Comune di Crema (CR), che si allega alla presente Ordinanza per farne parte integrale e non divisibile:
- (1) Viale De Gasperi intersezione con via Mercato;
  - (2) Via F.lli Bandiera intersezione con via Mercato;
  - (3) Via Gramsci intersezione con via Mercato;
  - (4) Via Quartierone intersezione con via Mercato;
  - (5) Via Monte di Pietà intersezione con via Mercato;
  - (6) Via Santa Chiara intersezione con via Stazione;
  - (7) Via Palmieri intersezione con via Stazione;
  - (8) Piazzale Rimembranze intersezione con la via Cadorna (obbligo di svolta a sinistra in direzione del quartiere San Bernardino);
  - (9) Via Bombelli intersezione con la via IV Novembre;
  - (10) Via IV Novembre intersezione con via Viviani;
  - (11) Via Piacenza intersezione con via Dogali e via Del Macello (obbligo di svolta a destra su via Del Macello);
  - (12) Via Dogali intersezione con la via Piacenza;
  - (13) Via Matilde di Canossa intersezione con via Libero Comune;
  - (14) Via Macallé intersezione con la via Libero Comune;
  - (15) Via Capergnanica –nord – intersezione con via Libero Comune;
- 2) È istituito l'obbligo della svolta a sinistra per i veicoli che, percorrendo viale Santa Maria della Croce, giungano all'intersezione tra Piazzale Rimembranze e la via Cadorna.
- 3) È istituito il divieto di transito sull'intera Piazza Garibaldi;
- 4) È sospesa, per la durata della manifestazione sopra descritta, la validità dei permessi in deroga, già rilasciati, per l'accesso alle vigenti ZTL ed Aree pedonali comprese nella zona interdotta al transito, ad espressa esclusione di quelli rilasciati al fine dell'assistenza alla persona;
- 5) È fatta espressa deroga ai provvedimenti, sopra indicati :
- Per i veicoli di proprietà od in uso ai residenti all'interno della zona, sopra individuata, che potranno uscire ed entrare da tale zona, secondo il percorso più breve, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h.
  - Per i veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, che potranno circolare, accedere ed uscire in e da tale zona, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h.
  - Per i veicoli destinati al soccorso pubblico ( ambulanze , auto mediche, VV.FF. ) , per i veicoli in uso alle P.L. ed alle FF.OO., per i veicoli in uso ad enti e società erogatrici di pubblici servizi, questi ultimi se impiegati in indifferibili operazioni di manutenzione straordinaria od all'eliminazione di pericoli,

nonché per veicoli al servizio degli organizzatori della manifestazione podistica "XIII<sup>a</sup> MARATONINA CITTA' DI CREMA".

- Per i veicoli ( autobus) destinati al trasporto pubblico di superficie.
  - Per i veicoli in uso ai dipendenti in servizio quel giorno presso l'Azienda " Benefattori Cremaschi", che potranno accedere all'interno della zona interdetta al transito veicolare per recarsi presso le strutture sanitarie della stessa Azienda " Benefattori Cremaschi", per parcheggiare all'interno della stessa, mediante esibizione del badge al personale preposto al controllo dei varchi, mantenendo in tal caso una velocità NON superiore ai 10 Km/h.
- 6) I provvedimenti sopra espressi ed in loco individuati dall'apposizione della necessaria segnaletica stradale temporanea, sono comunque validi fino al termine delle manifestazioni in premessa descritte anche nel caso di ritardo nell'inizio, interruzione temporanea o prolungamento nel tempo delle stesse a causa di eventi non prevedibili o per avverse condizioni meteorologiche.

**DISPONE**

**All' Ufficio Tecnico LL.PP. del Comune di Crema :**

- 7) Di provvedere alla posa della necessaria segnaletica stradale temporanea concorde con quanto sopra ordinato ed anche secondo le disposizioni che potranno essere impartite in loco dal dipendente Corpo di Polizia Locale e dall'Ufficio Viabilità comunale;
- 8) Di apporre almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza, la necessaria segnaletica stradale temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata, i quali segnali stradali dovranno essere opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S., riportandone il periodo di validità concorde con quanto sopra ordinato, scritto in modo chiaro e leggibile a distanza senza che le indicazioni inserite possano dar luogo a malintesi d'interpretazione e che detto pannello integrativo sia resistente nella sua lettura anche in caso di avverse condizioni meteorologiche; I segnali stradali verticali mobili devono essere opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S.;
- 9) I segnali stradali verticali mobili devono essere opportunamente zavorrati nei modi prescritti dal C.d.S.;

Di coprire i segnali stradali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova temporanea regolamentazione;

- 10) Su richiesta del presente Comando di P.L. si dovrà inviare a questo Ufficio, la dichiarazione, contenente la data e l'orario dell'avvenuto posizionamento della prescritta segnaletica stradale temporanea con l'indicazione dei veicoli regolarmente parcheggiati al momento del posizionamento della segnaletica stradale di divieto di sosta con rimozione forzata;
- 11) Al termine dell'evento in premessa descritto si dovrà riattivare la segnaletica stradale preesistente.

## **I N F O R M A**

Di trasmettere per opportuna conoscenza il presente provvedimento alla locale Stazione Carabinieri, al Commissariato di P.S. di Crema, al servizio del 118 , al servizio del 115, alla Polizia Stradale di Crema;

Di dare avviso alla società Linea Gestioni S.r.l. sede di Crema (CR), all'Ufficio Protezione Civile, all'U.R.P., Ufficio Viabilità, Ufficio Tributi del Comune di Crema, a Crema Mobilità, delle variazioni viabilistiche che si verranno a creare a seguito dell'adozione del presente provvedimento;

Della presente, i soggetti di cui all'art.12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale, Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di Polizia Stradale, Corpo di Polizia

Penitenziaria e al Corpo Forestale dello stato in relazione ai compiti d'istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;

- l'Ufficio Tecnico Comunale, e l'Ufficio Viabilità per quanto di competenza;
- l'Ufficio Tributi e l'Ufficio U.R.P. comunali, le società che erogano pubblici servizi presso le sedi di Crema (CR), per quanto di competenza;

l'Area Affari Generali del Comune di Crema affinché provveda alla pubblicazione all'Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza;

## AVVERTE

La presente ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea, così come previsto dal D.Lvo 285/92, nei tratti di strada interessati dalla manifestazione in premessa descritta.

## AVVERTE

Ai sensi dell' Art.3, c.4° della L. 07.08.1990 n. 241 e s. m. i., che contro la presente Ordinanza è ammissibile ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse:

- giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, territorialmente competente, in applicazione della Legge 06.12.1971., n. 1034 e s.m.i., entro il termine di giorni sessanta dalla sua pubblicazione, in relazione a supposti vizi di incompetenza, eccesso di potere o di violazione di Legge.
- straordinario innanzi al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R.1199/1971 e s.m.i. entro il termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione.
- gerarchico avanti il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti entro il termine di giorni sessanta dalla posa della segnaletica stradale, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'Art.37, c.3, del Codice della Strada D.Lgs.30.04.1992 n.285 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall'Art.74 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada D.P.R. n.495 del 22.12.1992.

## AVVISA

- A norma dell'Art. 8 della su citata L. 07.08.1990 n.241 e s. m. i., il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della redazione della presente Ordinanza, è il Commissario di Polizia Locale Leonardo Imperatori A. di concerto con l'Ufficio Ambiente comunale;
- Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. , "Nuovo Codice della Strada", nonché dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.

Dirigente

GIULIANO SEMERARO / Lombardia Informatica S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)